

Definizione liti pendenti: la posizione dell'Agenzia nell'ipotesi di costituzione in giudizio in pendenza del termine per reclamo mediazione

di [Valeria Nicoletti](#)

Pubblicato il 28 Marzo 2023

L'Agenzia delle Entrate prende posizione in merito alla **possibilità di definire con il pagamento del 90% del valore di lite una controversia** per la quale sia stato proposto **reclamo** e sia stata **effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022**, prima che sia decorso il termine di **90 giorni** previsti dalla legge.

La posizione del Fisco non sembra allineata al testo normativo...

Rottamazione liti pendenti novità 2023 e conferme

Con i commi 186-205 dell'art. 1, [Legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), il Legislatore ha proposto nuovamente la **definizione liti pendenti**, istituto che si inserisce nel più ampio quadro delle definizioni tributarie previste dalla legge di bilancio 2023, si vedano i commi 153-252 del citato articolo, riproponendo essenzialmente lo schema normativo di cui all'art. 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

Rispetto alla precedente definizione vengono espressamente **menzionate le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Dogane e monopoli**, fatte salve le risorse proprie della UE e l'IVA all'importazione, mentre **la norma non reca più alcun riferimento agli atti impositivi**.

Viene quindi riproposta la struttura legislativa che vede **definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° gennaio 2023**, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato, in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.



Il **comma 187** prevede espressamente

“In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”.

La posizione dell’Agenzia sulla definizione della liti in pendenza del termine per reclamo - mediazione

Nella **circolare 6/E del 20 marzo 2023** ([vedi qui gli altri argomenti trattati](#)), l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione al seguente caso:

“È possibile definire con il pagamento del 90 per cento del valore di lite una controversia per la quale sia stato proposto reclamo e sia stata effettuata la costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni previsti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546?”

L’Amministrazione Finanziaria, in circolare, nel rispondere alla domanda

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento